



COMUNE DI USMATE VELATE
Provincia di Milano
Corso Italia n. 22
20040 USMATE VELATE
Cod.Fisc.01482570155

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

di cui all'art. 18 - commi 1 e 1 bis

Legge 11 Febbraio 1994, n° 109

Aggiornato alla Legge 15 maggio 1997, n° 127

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 154 del 08.09.1998

Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n° 105 del 06.07.1999

Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n° 108 del 11.09.2001

Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n° 17 del 18.02.2003

Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n° 26 del 02.02.2004

INDICE

- CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
 - Art. 1.1 - Oggetto del Regolamento
 - Art. 1.2 - Definizione delle prestazioni
 - Art. 1.3 - Costituzione ed accantonamento del fondo incentivante
 - Art. 1.4 - Conferimento degli incarichi

- CAPO II - RIPARTIZIONE DEL FONDO
 - Art. 2.1 - Ripartizione

- CAPO III- LIQUIDAZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE
 - Art. 3.1 - Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione
 - Art. 3.2 - Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione
 - Art. 3.3 - Termini di chiusura per la liquidazione del fondo

- CAPO IV- DISPOSIZIONI DIVERSE
 - Art. 4.1 - Sottoscrizione degli elaborati
 - Art. 4.2 - Utilizzazione degli elaborati

- CAPO V- ALTRI ONERI
 - Art. 5.1 - Spese
 - Art. 5.2 - Oneri per l'iscrizione agli albi professionali
 - Art. 5.3 - Oneri per la copertura assicurativa

- CAPO VI- NORME FINALI
 - Art. 6.1 - Applicazione del Regolamento ai fondi progressi e quelli futuri
 - Art. 6.3 - Entrata in vigore del Regolamento

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 18 , comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'articolo 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Il Regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsti dall'articolo 18, comma 1, della legge citata.
3. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dal seguente art. 1.2 qualora prestate, in tutto o in parte, dall'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione.
4. Ai sensi della legge 109/1994, art. 2 e successivo Regolamento di attuazione n. 554/99, il presente Regolamento trova applicazione ed ha come oggetto quanto previsto dall'art. 2 della legge 109/94 così come successivamente esplicitato dal Regolamento di attuazione n. 554/99 al CAPO I art. 2 come da stralcio del Regolamento stesso allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 1.2 - Definizione delle prestazioni

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, descritto all'art. 2 della stessa legge; per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 16, della legge citata, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16.
2. Per atti di pianificazione generale si intendono: il Piano Regolatore comunale o intercomunale e le sue revisioni e varianti, il Piano Urbano del traffico e i suoi aggiornamenti.
3. Per atti di pianificazione esecutiva si intendono: i Piani di Lottizzazione d'ufficio, i Piani di Recupero di iniziativa pubblica, i Piani di Recupero di iniziativa pubblica o mista e privata, i Piani Particolareggiati, i Piani per Insediamenti Produttivi, i Piani di Zona per l'Edilizia Economico-Popolare, le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico-popolare alternative ai Piani di Zona ai sensi dell'articolo 51 della legge 865 del 1971 e gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi.
4. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal Regolamento le varianti ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, la redazione degli elaborati tecnici di supporto, limitatamente al loro importo ed alla loro dimensione, purchè aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

Art. 1.3 - Costituzione ed accantonamento del fondo incentivante

1. Per i progetti di lavori pubblici il fondo è calcolato nella misura del 2%, salvo diverse disposizioni del Regolamento sull'importo dei lavori posto a base di gara, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali siano state seguite le prestazioni progettuali, in ogni caso al netto dell'IVA.
2. Per gli atti di pianificazione il fondo è calcolato nella misura del 50%, salvo diverse disposizioni del Regolamento, sull'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale urbanistica, del 1 dicembre 1969 n. 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, al netto delle spese e dei compensi a tempo.
3. Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato automaticamente per eventuali progetti di perizia non causata da errori o omissioni imputabili all'Ufficio Tecnico responsabile della progettazione, ai sensi dell'art. 1.2, comma 4, del Regolamento.
4. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono prelevate dalle quote degli stanziamenti annuali riservate per le spese di progettazione ai sensi dell'articolo 16, comma 7, ed assegnate ad apposita voce di bilancio.

Art. 1.4 - Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti di norma con provvedimento della Giunta Comunale, sentito il parere del responsabile del Servizio Tecnico.
2. Nell'ambito di conferimento dell'incarico sono indicati il Responsabile del Procedimento, se non già diversamente individuato e il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto, se non già

diversamente individuati; tali indicazioni sono omesse qualora l'Ufficio Tecnico abbia un solo soggetto abilitato alla progettazione del lavoro pubblico o alla redazione dell'atto di pianificazione; il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità di progettisti, titolari formali dell'incarico, devono avere i requisiti di cui all'articolo 17, comma 3, della Legge n. 109 del 1994, con precisazione che tra i tecnici abilitati in base a specifiche previsioni di legge rientrano anche i Geometri diplomati prima del 30.3.1985 (data di entrata in vigore della Legge n. 75/85).

3. La Giunta Comunale può, con provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento.
4. Il personale incaricato della progettazione o della redazione dell'atto di pianificazione, e quello comunque interessato al progetto o al piano, potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

CAPO II RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 2.1 - Ripartizione

1. La quota di fondo relativa alle prestazioni per la progettazione dei lavori pubblici come individuati dall'art. 2 della legge 11 febbraio 1994 n° 109 e successive modificazioni è ripartita come segue:
 - a) il 10% al coordinatore unico;
 - b) il 10% al Responsabile del Procedimento;
 - c) il 50% al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono l'atto, assumendone la responsabilità professionale;
 - d) il 20% al rimanente personale dell'ufficio tecnico che abbia partecipato direttamente alla redazione dei progetti, mediante contributo intellettuale e materiale;
 - e) il 10% ai collaboratori diversi, interni all'Ufficio Tecnico, che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale del progetto o dei suoi allegati.
2. La quota di fondo relativa alle prestazioni per la redazione degli atti di pianificazione è ripartita come segue:
 - a) il 10% al Coordinatore Unico;
 - b) il 10% al Responsabile del Procedimento;
 - c) il 20% al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono l'atto, assumendone la responsabilità professionale;
 - d) il 50% al rimanente personale dell'Ufficio Tecnico che abbia partecipato direttamente alla predisposizione ed alla redazione dell'atto di pianificazione, mediante contributo intellettuale e materiale;
 - e) il 10% ai collaboratori diversi, interni all'Ufficio Tecnico, che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale degli atti di pianificazione e dei suoi allegati.
3. I destinatari del fondo possono concordare in ogni momento, prima della liquidazione una diversa ripartizione rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2, purchè con decisione unanime, ovvero, in assenza di unanimità, garantendo al dissenziente o a coloro che non aderiscono alla diversa ripartizione la quota a loro spettante ai sensi degli stessi commi.
4. In assenza di una o di ambedue le partecipazioni di cui commi 1, lettere d) ed e) e 2, lettere d) ed e), le relative quote sono ripartite per metà al tecnico che ha sottoscritto l'atto assumendone la responsabilità professionale e per metà al Responsabile del Procedimento.
5. Qualora il Coordinatore Unico coincida con il Responsabile del Procedimento, ovvero una o ambedue le predette funzioni siano assunte dal progettista, le singole quote di competenza sono cumulate.

CAPO III LIQUIDAZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE

Art. 3.1 - Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione

1. Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione di lavori pubblici sono liquidati come segue:
 - a) per la quota riferita al progetto preliminare, entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del progetto o dell'atto di programmazione che reperisce il progetto;
 - b) per la quota riferita al progetto definitivo, entro 30 giorni dal conseguimento di tutti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dall'ordinamento, anche da parte di Amministrazioni o Organi esterni all'Ente;
 - c) per la quota riferita al progetto esecutivo, entro 30 giorni dall'aggiudicazione o dall'affidamento dei lavori se la direzione dei lavori è assunta dal progettista; entro 60 giorni dall'effettivo inizio dei lavori se la loro direzione è assunta da un tecnico diverso dal progettista.

2. Per i soli progetti di lavori di importo stimato inferiore a 100.000 ECU, la liquidazione è fatta in un'unica soluzione ai sensi e nei termini di cui al comma 1, lettera c).

Art. 3.2 - Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione

1. Il fondo relativo alla redazione del Piano Regolatore Generale, della sua revisione o variante, è liquidato nel seguente modo:
 - a) per un quarto entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione;
 - b) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione comunale di controdeduzioni alle osservazioni ovvero, se prevista dall'ordinamento, di approvazione dell'atto di pianificazione;
 - c) per un quarto entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico.
2. Il fondo relativo alla redazione di varianti ai Piani Regolatori che non coinvolgono più del 10% del territorio urbanizzato, oppure che sono limitate alle norme tecniche di attuazione, alla individuazione di vincoli procedurali o alla localizzazione di infrastrutture pubbliche, di prestazioni parziali relative alla redazione di atti tecnici al servizio della pianificazione e degli atti di pianificazione esecutiva, ed inoltre varianti di Piano Regolatore Generale eseguite ai sensi della L.R. 23/97, è liquidato nel seguente modo: entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione.

Art. 3.3 - Termini di chiusura per la liquidazione del fondo

1. Qualora uno degli eventi di cui all'articolo 3.1, comma 1, ovvero all'articolo 3.2., comma 1, non si verifichi a causa di mutati orientamenti amministrativi o leggi sopravvenute, la liquidazione del fondo è disposta entro 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento.
2. Qualora uno degli eventi di cui all'articolo 3.1, comma 1, ovvero all'articolo 3.2, comma 1, non si verifichi a causa di un provvedimento giurisdizionale, della mancata approvazione da parte di altra autorità a ciò preposta per legge o di altro impedimento, sempre che queste cause non siano imputabili alla responsabilità del tecnico estensore o di altri destinatari del fondo, la liquidazione è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi dalla causa di impedimento, se questa non è accettabile con precisione, entro i 60 giorni successivi all'ultimazione della singola prestazione.
3. Nei casi in cui ai commi 1 e 2, qualora le prestazioni affidate non siano ancora concluse in tutte le loro fasi, l'Amministrazione deve comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento se intenda o meno continuare nell'attuazione del progetto o del piano; nel silenzio dell'Amministrazione il Responsabile del Procedimento deve sollecitarne il pronunciamento e, perdurando il silenzio, l'incarico deve intendersi sospeso.
4. Tutti i termini previsti per la liquidazione possono essere automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma, a favore dei destinatari, per ragioni contabili e di economia generale degli atti ed al solo fine di agevolare l'emissione dei mandati di pagamento ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
5. Qualora i destinatari del fondo siano più di uno, il Responsabile del Procedimento nel trasmettere l'atto di liquidazione all'ufficio ragioneria, indica distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti, per ciascuno di essi la somma di competenza effettiva.

CAPO IV DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 4.1 - Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico che assumono la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di conferimento di cui all'articolo 1.4, comma 3 e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione medesimi.
2. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, l'eventuale Ordine o Collegio professionale territoriale di appartenenza ed il relativo numero di iscrizione, deve recare anche l'indicazione "Comune di Usmate Velate – Ufficio Tecnico", od altra indicazione che identifichi la struttura di appartenenza, qualora l'ufficio sia articolato in dipartimento, servizi, settori o unità operative.

Art. 4.2 - Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purchè per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. L'Amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti

con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni od altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.

3. L'Amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti ed aggiornamenti necessari.
4. Per quanto non diversamente disposto dal Regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

CAPO V ALTRI ONERI

Art. 5.1 - Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'Amministrazione.

Art. 5.2 - Oneri per l'iscrizione agli albi professionali

1. Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 18, comma 3, della Legge n. 109/94.
2. Sono altresì a carico dell'Amministrazione gli oneri previdenziali e assimilati, conseguenti all'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali e dovuti in forza di legge, anche a organismi diversi, quali le Casse autonome, per i quali l'ordinamento preveda che siano a carico genericamente del Committente.
3. L'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali, e quindi l'assunzione degli oneri conseguenti, non può essere inferiore ad un periodo di tre anni, ridotto ad un anno nel solo caso che il singolo ordinamento professionale preveda espressamente la possibilità di iscrizioni, cancellazioni e reinscrizioni senza alcuna restituzione.
4. In ogni caso gli obblighi a carico dell'Amministrazione cessano qualora:
 - a) il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo;
 - b) il dipendente sia trasferito ad altra Amministrazione;
 - c) il dipendente perda i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di progettazione;
 - d) per il dipendente si verifichi la condizione di cui al comma 6;
 - e) per il dipendente si verifichi la decadenza o la destituzione dall'impiego per motivi disciplinari.
5. Nei casi di cui al comma 4, lettere c) ed e), il dipendente deve rimborsare gli oneri sostenuti dall'Amministrazione per la quota riferita al periodo successivo alla data del verificarsi dell'evento.
6. Qualora il dipendente per il quale è richiesta è necessaria l'iscrizione all'Ordine o Collegio professionale sia autorizzato all'esercizio della libera professione ai sensi dell'art. 1, commi 56 e 60, della Legge 23.12.1996, n. 662, nonché dei commi 56 bis e 58 bis della norma citata, come introdotti dal Decreto Legge 28.3.1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.5.1997, n. 140, gli oneri per l'iscrizione e quelli conseguenti, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, salvo diversa ed inderogabile disposizione di Legge, sono a carico dello stesso dipendente.

Art. 5.3 - Oneri per la copertura assicurativa

1. Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri per la stipulazione della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione dei lavori pubblici, e della stesura degli atti di pianificazione.
2. Fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 3 della Legge n. 109/1994, disciplinante le modalità e i limiti della polizza assicurativa ai sensi dell'art. 17, comma 4, Legge citata, l'assicurazione è soggetta alle disposizioni del presente articolo; dopo l'entrata in vigore del Regolamento, il presente articolo troverà applicazione solo per le parti non incompatibili.
3. La polizza assicurativa per i progetti esecutivi e i relativi massimali non possono essere inferiori ad una quota percentuale dell'importo dei lavori da progettare e da porsi a base di gara, così stabilita:
 - a) reti tecnologiche nel centro abitato 25%;
 - b) lavori di recupero del patrimonio edilizio esistente 25%;
 - c) lavori di nuova costruzione 10%;
 - d) lavori stradali e assimilati 10%;
 - e) opere di urbanizzazione 10%;

- f) altri lavori 10%.
4. In relazione a caratteristiche particolari del lavoro pubblico da progettare, riferite alla sua urgenza o alla sua complessità, da indicare in sede di conferimento dell'incarico, sentito il Responsabile del Procedimento, il massimale determinato al comma 3 può essere aumentato fino al doppio.
 5. In ogni caso il massimale, riferito ad ogni singolo lavoro, non può essere superiore a 1 milione di ECU.

CAPO VI NORME FINALI

Art. 6.1 - Applicazione del Regolamento ai fondi progressi e quelli futuri

1. Il Regolamento si applica, limitatamente alle fasi procedurali non ancora concluse, anche ai fondi di incentivazione accantonati ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 109/94, antecedente la modifica intervenuta con la Legge n. 127/97.
2. Ai sensi del comma 1, qualora il fondo sia già stato ripartito o ne siano state definite le modalità di ripartizione, ma non liquidato, il Regolamento si applica solo ai termini di pagamento; qualora il fondo sia stato accantonato, ma non siano ancora stati definiti i criteri di ripartizione, il Regolamento si applica anche a questi; qualora il fondo sia stato solo previsto ma non accantonato, il Regolamento si applica integralmente.
3. Qualora le aliquote dell'1% di cui all'art. 1.3, comma 1, e del 50%, di cui all'art. 1.3, comma 2, del Regolamento, fossero modificate con provvedimento legislativo, con il contratto collettivo nazionale di lavoro, o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente Regolamento, questo continuerà a trovare applicazione anche con le nuove misure dell'incentivo.

Art. 6.3 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Copia del Regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente.

Il presente Regolamento è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 154 in data 08.09.1998.

Pubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla deliberazione di approvazione il 15.09.1998 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 47, comma primo, legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il presente Regolamento organico entra in vigore ad ogni effetto a partire dall'01.11.1998 dopo la ripubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 15.10.1998 al 29.10.1998